

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1179}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, DONAZZON, FRANCESE, MINOZZI, FILIPPINI GIOVANNA, MONTESSORO, SAMÀ, SANFILIPPO, PROVANTINI, ANGELINI, GRILLI, SERRA, BASSOLINO, GHEZZI, LUCENTI, MIGLIASSO, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA

Presentata il 22 luglio 1987

Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta riproduce in gran parte sia nella relazione sia nell'articolato, il progetto di legge n. 400 presentato il 12 agosto 1983, il cui esame è stato interrotto non solo per lo scioglimento anticipato delle Camere, ma per la mancanza di volontà politica da parte della maggioranza e del Governo di addivenire a tempi rapidi ad una modifica razionale della disciplina del sistema pensionistico degli artigiani e dei commercianti. Le modifiche che abbiamo apportato riguardano l'introduzione di alcune norme che arricchiscono il testo iniziale e sono il frutto sia del dibattito condotto in Parlamento nel corso della IX legislatura sia del dibattito condotto nel Paese con le forze sociali interessate. Dall'esame retrospettivo dei problemi che riguardano le gestioni spe-

ciali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali uno degli elementi che emerge in modo del tutto chiaro è quello che vede da una parte l'impegno delle categorie teso a realizzare un profondo e radicale mutamento nella struttura delle gestioni, dall'altra una dura e ostinata resistenza del Governo (anzi dei Governi che si sono succeduti negli ultimi otto anni) a porre in discussione qualunque ipotesi di modifica della situazione, resistenza sulla quale hanno finito via via per convergere tutti coloro che, in qualche modo, avevano motivo per impedire ogni cambiamento.

A scorrere la documentazione prodotta sull'argomento (senza considerare tutta la serie di iniziative di carattere pub-

blico, dai convegni alle tavole rotonde e così via), non si può non riconoscere il ruolo di primo piano scelto dalle associazioni delle due categorie nella elaborazione, nello studio e nella proposizione di una linea di interventi che — nella loro sostanza — conservano oggi (dopo 5 o 6 anni) una validità pressoché integrale.

Basti ricordare, a solo titolo di esempio, il contenuto di alcune note l'una dell'agosto del 1977 e l'altra dell'ottobre del 1979, ambedue predisposte da una delle organizzazioni rappresentative delle categorie: la CNA. Il primo documento, dopo aver sottolineato che l'assetto della gestione non poteva ulteriormente essere mantenuto entro gli schemi originari, in quanto — tra l'altro — si era determinato un processo di trasformazione ove risultavano presenti in via prevalente criteri assistenziali rispetto a quelli previdenziali, giudicava necessario andare rapidamente ad una modifica sostanziale incentrata sui seguenti punti:

1) trasformazione della pensione da contributiva a retributiva sulla base di salari convenzionali indicizzati; retribuzione pensionabile calcolata sulla media delle classi salariali convenzionali prescelte e in base agli anni di anzianità contributiva; calcolo delle pensioni rispetto alla rivalutazione delle classi di salario quali risultano al momento del pensionamento o all'ultimo anno di contribuzione;

2) unificazione dei minimi di pensione;

3) unificazione, anche se graduale, dell'età pensionabile con quella dei lavoratori dipendenti;

4) revisione dei criteri per il pensionamento d'invalidità e introduzione della pensione per inabilità.

Nell'ambito di questa impostazione di prospettiva veniva posto congiuntamente l'obiettivo di « andare al risanamento finanziario con l'ammortamento del deficit di gestione » e « conseguire il riequilibrio attraverso l'aumento della contribuzione

della categoria e l'inserimento di un meccanismo di versamento contributivo commisurato al reddito aziendale ».

A corredo di una tale linea propositiva venivano indicati, sullo stesso documento, dettagli di carattere tecnico-finanziario tesi a dimostrare, con l'eloquenza delle cifre, la concreta possibilità di impostare il programma di rinnovamento e di risanamento.

La seconda nota è stata redatta in occasione dell'esame, da parte del Parlamento, della legge finanziaria per il 1980.

In premessa, il documento denuncia l'ingiusto meccanismo introdotto dal Governo in materia di ripianamento del deficit pregresso, rilevando l'iniquità che veniva a determinarsi attribuendo agli iscritti alla gestione ben 540 miliardi (in 15 anni) di interessi passivi, derivanti dalle anticipazioni fruite dalla gestione per il pagamento delle prestazioni.

Tale situazione — precisava la nota — cioè il dissesto finanziario della gestione era da attribuirsi in via principale al permanere della situazione di blocco rispetto all'esigenza di approntare il riordino del sistema (riordino richiesto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato sin dal lontano 1970 attraverso una proposta di legge d'iniziativa popolare), ad errata impostazione delle gestioni dal punto di vista tecnico-finanziario nonché alla facilità con la quale era consentito l'accesso per invalidità.

Venivano poi elencate le proposte unitarie delle confederazioni artigiane per affrontare efficacemente la situazione, sostanzialmente analoghe a quelle formulate in precedenza e che abbiamo dianzi elencato.

Rispetto ad una posizione così chiara e responsabile, con una pronta disponibilità ad avviare un radicale processo di rinnovamento per ricostituire su basi serie le gestioni, la risposta del Governo, cioè dei Governi, dal 1978 ad oggi, è stata di sordo quanto sistematico rifiuto. L'unico obiettivo posto è stato quello diretto a conseguire il pareggio di esercizio delle gestioni, per cui la strada percorribile non poteva essere che una, e una

sola: accentuare il ritmo di incremento delle entrate, ridurre al minimo l'espansione della spesa.

Ed infatti, nell'arco temporale compreso tra il 1975 ed il 1987 mentre il contributo medio complessivo per ogni iscritto è passato da lire 72.528 a lire 1.700.000 (circa) annue, ivi compreso il contributo introdotto dal 1982 del 4 per cento e del 4,20 per cento rispettivamente per gli artigiani per gli addetti alle attività commerciali calcolato sul reddito medio d'impresa di 10 milioni annui con un incremento di oltre 23 volte, la misura della pensione, nello stesso periodo, è passata dalle 621.400 lire ai 4.513.600 lire annue, con un incremento di appena 7,2 volte, corrispondente in pratica al tasso di inflazione.

Questa linea di intervento non poteva non produrre gli effetti sperati per cui le gestioni hanno conseguito il pareggio di esercizio già a partire dal 1983 e segnano un avanzo di esercizio per l'anno 1986 di 565 miliardi per gli artigiani e di 288 miliardi per gli esercenti attività commerciali. Ma proprio per questo non può essere ulteriormente disattesa l'aspettativa della categoria rispetto agli obiettivi posti sul tappeto da anni, specie in presenza della introduzione a percentuale specificamente giustificata dal solenne impegno di promuovere il disegno di riordino.

Al riguardo merita evidenziare che l'ormai pluriennale rinvio della riforma ed il conseguente perdurare di una situazione di rigido immobilismo ha determinato l'acuirsi o l'insorgere di guasti, distorsioni, ingiustizie e contraddizioni di ogni genere.

Non è questa la sede per formulare un inventario completo di tutto ciò, ma non sembra inutile segnalare alcuni aspetti che rappresentano situazioni limite inaccettabili sotto ogni punto di vista.

Ci riferiamo, anzitutto, al trattamento riservato ai lavoratori artigiani, ai quali al maturare dei 35 o più anni di lavoro, in parte svolti alle dipendenze di terzi e da ultimo come artigiani, viene attribuita una pensione al livello del minimo. In

questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione che può ben definirsi oltraggiosa e che costituisce — a nostro avviso — un grave atto di ingiustizia da troppo tempo tollerato.

Il problema di questa sorta di ricongiunzione « beffa », che si realizza per gli artigiani che vantano periodi pregressi di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, si connette con l'altra possibilità offerta dalla legge n. 29 del 1979 per ricongiungere periodi di attività svolti nel settore autonomo, presso l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui l'attività alle dipendenze di terzi sia successiva a quella autonoma.

In questo caso è da sottolineare che questa possibilità, nella gran parte dei casi, resta solo una chimera, perché l'onere di riscatto che viene chiesto al lavoratore è talmente elevato da rendere impraticabile l'operazione. Per cui, anche in questo caso, 30, 35, 40 anni di lavoro e di contributi finiscono col fruttare una pensione ai limiti della sussistenza.

Il gruppo comunista può vantare il merito di essersi fatto interprete per primo, e concretamente, delle aspirazioni legittime degli artigiani e dei commercianti presentando per ben due volte proposte risolutive. Nel 1979, un organico corpo di articoli nell'ambito della proposta di legge n. 1060 concernente il riordino del sistema pensionistico generale e nel 1983 con apposita proposta di legge. Con tali iniziative veniva sostanzialmente recepita la richiesta di pervenire ad una ristrutturazione delle gestioni basata sulla differenziazione del contributo (in rapporto al reddito d'impresa) e delle prestazioni (proporzionate alla durata e alla misura dei versamenti effettuati).

Con la solita prassi della provvisorietà e della disorganicità, piuttosto che affrontare il problema nella sua interezza, il Governo ha di nuovo percorso la strada delle mezze misure introducendo con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54) la contribuzione a percentuale sul

reddito d'impresa, « in attesa — come recita testualmente il dispositivo di legge — della riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata... ». Anche questa volta, ancorché solennemente assunto, l'impegno non è stato mantenuto e — a fronte di un aumento dei contributi specificamente finalizzato — nessuna iniziativa è stata finora posta in atto in direzione della riforma ponendo tra l'altro, problemi di legittimità costituzionale sulla attuale vigenza del contributo a percentuale.

È evidente che il progressivo aumento dei contributi, in assenza di una corrispondente manovra nel versante delle prestazioni, tuttora generalmente ai livelli del trattamento minimo, hanno prodotto un progressivo processo di erosione della gestione dal punto di vista quantitativo, generando una disaffezione soprattutto fra le nuove generazioni.

Congiuntamente, lo sviluppo della coscienza previdenziale ed in particolare l'esigenza di conseguire per il futuro più significativi strumenti di protezione rispetto a quelli offerti dal settore pubblico, ha indotto un numero sempre crescente di artigiani e commercianti ad avvicinarsi a forme di tutela offerte dalle compagnie di assicurazioni private.

Onorevoli colleghi, l'obiettivo che si pone la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame non è quello di creare le condizioni per un intervento del settore pubblico nel campo delle assicurazioni (problema che viene affrontato nell'ambito della nostra proposta di legge sul riordino generale), bensì quello di realizzare per gli artigiani e i commercianti un sistema previdenziale moderno, autosufficiente, solidaristico e, in sostanza, rispondente alle esigenze e all'attesa di categorie di lavoratori destinati a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di ripresa e di sviluppo economico, essenziale per le future sorti del paese.

* * *

Passando all'esame dei singoli articoli poniamo in evidenza come l'articolo 1 ap-

porti modifiche al meccanismo di contribuzione prevedendo, in sostituzione dell'attuale sistema misto (forma capitaria e forma percentuale), un metodo unico basato sulla determinazione del contributo a percentuale sul reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF.

Per garantire un flusso di entrate almeno non inferiore a quello attuale, lo stesso articolo prevede un minimale di contribuzione corrispondente a quella derivante dal livello minimo di retribuzione di cui al primo comma del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 537 (per il 1987 lire 9.299.160 annue).

L'articolo 2 dispone modalità pratiche per la riscossione del contributo, prevedendo la cadenza trimestrale del versamento del contributo calcolato sul minimale e sul conguaglio da calcolare sul reddito dichiarato per l'anno precedente.

L'articolo 3 introduce un nuovo criterio per il pagamento del contributo di risanamento di cui all'articolo 21 della legge n. 160 del 1975, basato sul contributo a percentuale (1 per cento sul reddito) in sostituzione di quello per quota capitaria.

L'articolo 4 sancisce l'esigenza di assicurare costantemente l'equilibrio finanziario delle gestioni prevedendo la possibilità, quando ciò si renda necessario, di intervenire tempestivamente sul livello delle aliquote.

Gli articoli 5 e 6 regolano la materia della prosecuzione volontaria e dell'anagrafe delle aziende.

Con l'articolo 7 vengono introdotti i nuovi criteri per il calcolo della pensione mediante il passaggio al metodo cosiddetto « retributivo » (in questo caso basato sul reddito imponibile), prevedendo congiuntamente sia i criteri per la indicizzazione del reddito in base al quale viene effettuato il calcolo della pensione, sia quelli per la valutazione dei periodi di contribuzione accreditati alle gestioni degli autonomi nonché nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge. In questo modo il diritto

di usufruire della pensione di anzianità già previsto dalla legge potrà essere effettivamente garantito anche agli artigiani e agli esercenti attività commerciali.

Con gli articoli 8 e 9 vengono riconosciuti agli artigiani e ai commercianti trattamenti corrispondenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti in materia di modalità di calcolo per le pensioni e per le pensioni supplementari e i supplementi di pensione.

Con l'articolo 10 vengono introdotte norme dirette a disciplinare i pensionamenti anticipati sia nella ipotesi di cessazione di attività prima del raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sia nei casi di svolgimento di attività usuranti o partico-

larmente usuranti, in analogia con quanto viene previsto per i lavoratori dipendenti.

Le norme relative alle modifiche della denominazione, della composizione e dei compiti delle strutture all'interno dell'INPS preposte all'amministrazione delle due gestioni, con l'attribuzione ai due nuovi organi di caratteristiche e funzioni corrispondenti a quelle esercitate attualmente dal Comitato preposto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono contenute nella proposta di legge che abbiamo presentato insieme a questa sulla ristrutturazione dell'INPS.

Onorevoli colleghi, per i motivi su esposti raccomandiamo l'esame urgente del presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA SULLA CONTRIBUZIONE E SULLE PRESTA- ZIONI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 1.

*(Modifica della normativa
sulla contribuzione).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, alla copertura degli oneri per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni, si provvede mediante versamento di contributi a percentuale secondo i criteri e le modalità di cui alla presente legge.

2. L'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali (titolari coadiuvanti, coadiutori e soci) di cui al comma 1 è pari al 12 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'anno precedente.

3. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali in qualità di coadiuvanti, di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, l'ammontare del contributo annuo dovuto è pari al 9 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'anno precedente.

4. Per la determinazione della misura dei contributi dovuti i titolari, coadiutori, coadiuvanti ed i soci sono tenuti a dichiarare alle rispettive gestioni previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale la misura del reddito imponibile o della quota di reddito loro attribuito ai fini IRPEF relativo alla attività dell'impresa per cui sono iscrivibili obbligatoriamente alla assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dichiarato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

5. La dichiarazione deve essere fatta sul retro del bollettino di conto corrente, appositamente predisposto dall'INPS, per il pagamento della rata scadente il 25 luglio. Il titolare provvede a dichiarare le quote di reddito dell'impresa attribuite a sé stesso e ai familiari coadiuvanti o coadiutori. In ogni caso le quote di reddito attribuite ai familiari non possono superare il 49 per cento del reddito d'impresa.

6. Il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni speciali viene fissato nella stessa misura annua dei minimali di contribuzione e di retribuzione stabiliti al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, ed è soggetto alle variazioni annuali e triennali di cui al comma 2 del medesimo articolo.

7. Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e ai fini della determinazione della pensione è fissato per ciascun soggetto nella stessa misura prevista per la contribuzione dovuta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed è rivalutato annualmente secondo le modalità previste per la predetta assicurazione.

8. Per la parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

9. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

8 luglio 1980, n. 538, si prescrivono con il decorso di 10 anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. I competenti uffici delle imposte dirette debbono trasmettere all'INPS le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dallo stesso Istituto e inviati ai titolari delle imprese artigiane e commerciali a mezzo raccomandata.

2. I versamenti sono effettuati a scadenza trimestrale, entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

3. L'INPS a tal fine predispone, per ogni impresa iscritta nelle gestioni previdenziali per gli artigiani e per i commercianti, quattro bollettini recanti l'importo dei contributi calcolato, per ciascun obbligato, applicando le aliquote percentuali previste dal comma 2 e 3 dell'articolo 1 al reddito equivalente al minimale contributivo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e predispone un altro bollettino di conto corrente postale che il titolare utilizza per versare alla scadenza del 25 ottobre il conguaglio risultante dalla differenza tra il contributo calcolato dall'INPS sul minimale contributivo e il contributo effettivamente dovuto da ciascun obbligato calcolato in aliquota percentuale sul reddito dichiarato per l'anno precedente.

4. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mesi.

ART. 3.

(Entità del contributo di risanamento).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al ripianamento del *deficit* patrimoniale accertato al 31 dicembre 1987, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle quote di interessi, è dovuto nella misura dell'1 per cento calcolato sulla fascia di reddito attribuito a ciascun iscritto alle gestioni in base all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

(Possibilità di variazioni dell'aliquota percentuale).

1. Ai fini di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni, l'aliquota percentuale di cui ai precedenti articoli potrà essere variata, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, su indicazione dei comitati delle rispettive gestioni previdenziali.

ART. 5.

(Prosecuzione volontaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella di reddito, annessa al presente articolo. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 1 negli ultimi tre anni di lavoro.

2. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 sono inseriti nella se-

conda classe di reddito della suddetta tabella.

3. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dal contributo di cui all'articolo 1, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al comma 1. I redditi relativi alla tabella di cui al comma 1, che non possono essere inferiori al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al comma 7 dell'articolo 1.

ART. 6.

(Anagrafe delle aziende).

1. Le Amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri ed albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come da ultimo modificato dal primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1976, n. 160, debbono comunicare alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro 30 giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante la sospensione, variazione o cessazione di attività dell'azienda.

2. I dati di cui al comma 1 nei termini ivi previsti dovranno essere comunicati dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora i dati stessi si riferiscano all'esercizio di attività artigiana.

ART. 7.

(Modifica della normativa sulle prestazioni).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 la misura delle pensioni da liquidare in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo imponibile di cui all'articolo 1 di ciascun soggetto interessato quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi 5 anni solari, o al minor numero di essi anteriori alla decorrenza della pensione.

2. Il reddito di cui al comma 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

3. La misura massima della commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento.

4. Qualora sia dovuto in base alle vigenti disposizioni, alle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo viene garantito il trattamento minimo.

5. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali in epoca anteriore al 1° gennaio 1982 vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito pari a quello indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

6. Per gli anni compresi tra il 1982 ed il 1987 il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base all'aliquota del 12 per cento il contributo in

cifra fissa ed in percentuale dovuto per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per ciascuno degli anni predetti.

7. I periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni sostitutive o esonerative in epoca anteriore al 1° gennaio 1988 a domanda sono considerati utili per il calcolo della pensione ai sensi del presente articolo. A tal fine, per i periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 febbraio 1969, le retribuzioni medie annuali corrispondenti alle classi di contribuzione desumibili dal contributo base versato o accreditato, vengono trasferite alle gestioni speciali artigiani o esercenti attività commerciali previa rivalutazione del loro ammontare in corrispondenza alle variazioni dell'indice annuo dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'ISTAT, intervenute tra l'anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili e l'anno di decorrenza della pensione.

ART. 8.

(Trattamenti minimi).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 alle pensioni liquidate a carico delle gestioni speciali di cui alla presente legge si applicano le stesse misure di rivalutazione previste per quelle a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 9.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensioni per artigiani e commercianti).

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1988 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste all'articolo 7 per le pensioni auto-

nome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

4. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

5. Ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma 1 in favore di soggetti che abbiano superato l'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia non si applicano le disposizioni in materia di detrazioni nei casi in cui la pensione in godimento sia integrata al trattamento minimo.

ART. 10.

*(Età pensionabile
e pensionamenti anticipati).*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta norme intese a consentire il pensionamento anticipato di vecchiaia per i titolari di impresa artigiana o commerciale, nonché ai coadiuvanti o coadiutori, che abbiano superato i 60 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 55 e non raggiunto i 60, se donne, quando, cessando definitivamente l'attività per ragioni di salute o di famiglia, riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti e si cancellino contemporaneamente dai rispettivi albi e dal registro delle ditte,

presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare i pensionamenti anticipati dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e esercenti attività commerciali nei casi in cui sia provata la loro diretta e continuativa partecipazione a lavori manuali usuranti o particolarmente usuranti.

3. Le norme di cui al comma 2 dovranno essere emanate sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, dovrà essere di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso l'età in cui è consentito l'esercizio dell'opzione può essere inferiore ai 55 anni per i lavoratori e ai 50 anni per le lavoratrici adibiti a tali attività;

b) per ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante saranno attribuiti figurativamente rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sarà corrisposta una contribuzione integrativa a carico degli iscritti alle rispettive gestioni speciali;

d) dovranno essere indicate le categorie di lavoratori autonomi addetti ad attività usuranti e particolarmente usuranti.

4. Il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato di cui ai precedenti commi e la fruizione del diritto medesimo da parte dei lavoratori autonomi comporta la cessazione definitiva

dell'attività, la riconsegna di licenze e permessi alle autorità competenti e la cancellazione contemporanea dai rispettivi albi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

ALLEGATI

TABELLA A. — *Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti (Articolo 5).*

10	fino a 9.427.600 = 9.299.160;
	oltre 9.427.600 fino a 10.082.800 = 9.757.800;
	oltre 10.082.800 fino a 10.821.200 = 10.446.800;
	oltre 10.821.200 fino a 11.627.200 = 11.221.600;
	oltre 11.627.200 fino a 12.428.000 = 12.030.200;
	oltre 12.428.000 fino a 13.353.600 = 12.890.800;
	oltre 13.353.600 fino a 14.430.000 = 13.894.400;
	oltre 14.430.000 fino a 15.501.200 = 14.970.800;
	oltre 15.501.200 fino a 16.562.000 = 16.036.800;
	oltre 16.036.800 fino a 17.643.600 = 17.108.000;
	oltre 17.643.600 fino a 18.714.800 = 18.171.400;
	oltre 18.714.800 fino a 19.890.000 = 19.299.800;
	oltre 19.890.000 fino a 21.075.600 = 20.448.000;
	oltre 21.075.600 fino a 22.266.400 = 21.671.000;
	oltre 21.671.000 fino a 23.457.200 = 22.864.400;
	oltre 23.457.200 fino a 24.648.000 = 24.047.400;
	oltre 24.648.000 fino a 25.828.400 = 25.240.800;
	oltre 25.828.400 fino a 27.014.000 = 26.423.800;
	oltre 27.014.000 fino a 28.210.000 = 27.617.200;
	oltre 28.210.000 fino a 29.406.000 = 28.805.000;
	oltre 29.406.000 fino a 30.586.400 = 29.996.200;
	oltre 30.586.400 fino a 31.777.200 = 31.181.800;
	oltre 31.777.200 fino a 32.978.400 = 32.390.400;
	oltre 32.978.400 fino a 34.174.400 = 33.576.400;
	oltre 34.174.400 fino a 35.370.400 = 34.772.400;
	oltre 35.370.400 fino a 36.566.400 = 35.971.000;
	oltre 36.566.400 = 36.787.400.

Segue: ALLEGATI.

TABELLA B. — *Artigiani* (Articolo 5).

Anni di riferimento	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964	64.400
Dal 1965 al 1973	124.400
1974	254.400
1975	604.400
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.420.200
1980	3.606.100
1981	5.293.500

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA C. — *Esercenti attività commerciali* (Articolo 5).

Anni di riferimento	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973	124.400
1974	254.400
1975	604.400
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.391.000
1980	3.576.900
1981	5.272.600

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile per i periodi inferiori ad un mese.